

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 aprile 2004 - Deliberazione N. 578 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale - Por Campania 2000 - 2006: Approvazione del testo riformulato del disciplinare del "Contratto di investimento" nell'ambito della Progettazione integrata, in applicazione delle misure del Por Campania 2000-2006, e sostituzione integrale della deliberazione di G.R. n. 152 del 03/02/2004.

Allegato

**Disciplinare del
"Contratto di Investimento"
nell'ambito dei Progetti Integrati
approvati dalla Giunta Regionale della Campania.**

Indice

Art. 1	Riferimenti normativi
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti Proponenti, Destinatari finali
Art. 4	Oggetto del Contratto di Investimento
Art. 5	Programmi di investimento
Art. 6	Settori ammissibili e limitazioni
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Termine di ammissibilità delle spese
Art. 9	Capitale proprio da investire, vincoli
Art. 10	Agevolazioni concedibili
Art. 11	Intensità di aiuto
Art. 12	Modalità di presentazione delle domande di accesso
Art. 13	Documentazione allegata alla Domanda di Accesso
Art. 14	Contenuti dei singoli progetti di investimento
Art. 15	Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati
Art. 16	Procedure di istruttoria, negoziazione, valutazione
Art. 17	Istruttoria - Criteri
Art. 18	Esame di fattibilità - Criteri
Art. 19	Elementi qualificanti dei progetti
Art. 20	Approvazione dei Piani progettuali
Art. 21	Redazione e gestione del Contratto
Art. 22	Termini di presentazione delle istanze
Art. 23	Erogazioni
Art. 24	Termini di chiusura degli investimenti
Art. 25	Controlli
Art. 26	Casi di revoca
Art. 27	Regole di cumulo
Art. 28	Rinvio
Art. 29	Fonti finanziarie
Art. 30	Pubblicità
Art. 31	Adempimenti della Regione Campania

Allegati:

1. Definizioni di "Piccola e media impresa"
2. Settori ammissibili

Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il regime regionale di aiuti afferente il presente disciplinare e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito rispettano tutte le condizioni di cui al "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G. U. C. E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001. Pertanto, detto regime ed i singoli aiuti concedibili nel suo ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione alla CE, fino al 31/12/2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese di cui all'articolo 3 del presente disciplinare;
- b) "piccola o media impresa", l'impresa così definita nella "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 107 del 30/4/1996; ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di piccola o media impresa di cui alla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003. Per le imprese operanti nel settore dei servizi, del turismo e del commercio, si fa riferimento ai vigenti Decreti Ministeriali di recepimento delle succitate raccomandazioni comunitarie nell'ambito della l. 488/92. (Vedi allegato 1);
- c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
- d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della CE;
- f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- h) "investimento iniziale" l'investimento necessario alla realizzazione di un programma di investimenti con esplicita esclusione di spese per scorte e spese di funzionamento.
- i) "destinatari finali", le singole imprese che fruiscono degli aiuti.

Art. 3

Soggetti Proponenti, Destinatari finali

1. I Soggetti Proponenti che possono attivare la procedura per beneficiare delle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento sono consorzi, ovvero società consortili, tra imprese di piccole e medie dimensioni.

2. I Soggetti Proponenti devono fornire idonea, documentata e formale dimostrazione delle forme di integrazione tra le singole PMI aderenti, scaturenti dalla realizzazione del Piano Progettuale proposto, nonché del ruolo assegnato al soggetto consortile e delle attività facenti capo allo stesso, il tutto nel rispetto del requisito di indipendenza della singola impresa piccola o media, come definito nella "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 107 del 30/4/1996, in vigore fino al 31/12/2004; ovvero, dal 01/01/2005, come definito nella "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003.

3. La Regione Campania valuta unitariamente il Piano Progettuale in quanto riferibile ad un'unica finalità di sviluppo, e, in caso di approvazione del Piano stesso, con i singoli programmi di investimento per ciascuna azienda, concede agevolazioni direttamente e singolarmente alle imprese aderenti al Soggetto Proponente, ovvero al Soggetto Proponente stesso limitatamente agli investimenti a questo direttamente afferenti.

4. Il destinatario finale delle agevolazioni è la singola impresa aderente al Soggetto Proponente, in riferimento al relativo specifico programma di investimenti, ovvero il Soggetto Proponente stesso, sempre che anch'esso rientri nella definizione comunitaria vigente di piccola o media impresa, in relazione al programma di investimenti di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile.

5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i Soggetti Proponenti e i soggetti destinatari finali delle agevolazioni, devono essere già iscritti al Registro delle imprese, devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata, e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sia i Soggetti Proponenti, sia le singole imprese consorziate non dovranno trovarsi nelle condizioni di "imprese in difficoltà" così come definite dalla Comunicazione comunitaria n. 1999/C 288/02 pubblicata in GUCE del 09/10/99.

Art. 4

Oggetto del Contratto di Investimento

1. Oggetto del Contratto di Investimento è un Piano Progettuale articolato in diverse tipologie di investimento, ovvero di intervento, da realizzarsi nell'ambito dell'attuazione di un Progetto Integrato (di seguito in sigla PI) approvato dalla Giunta Regionale della Campania.

2. Il Piano progettuale consiste in:

- a) programmi di intervento, costituiti dall'insieme degli investimenti inerenti iniziative produttive finalizzati a generare significative ricadute sull'apparato produttivo regionale, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti di impianti produttivi esistenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti;
- b) infrastrutture di supporto, costituite da interventi e investimenti in infrastrutture secondarie private, siano essi materiali e/o immateriali, la cui realizzazione è ritenuta essenziale e funzionale ai fini della migliore attivazione del programma proposto nell'ambito del Contratto di Investimento;
- c) interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni. Sono ritenuti ammissibili, nei casi previsti dalla normativa, Contratti di Investimento aventi ad oggetto interventi limitati alla attivazione ed alla gestione di servizi comuni.

3. Il Piano Progettuale può, altresì, prevedere programmi di supporto consistenti in piani organici di attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, formazione e/o incremento occupazionale, ed internazionalizzazione, ovvero deve prevederli se prescritti dalla scheda di cui all'art. 12 comma 3. Tali attività sono da sviluppare nell'ambito delle unità produttive oggetto delle agevolazioni finanziarie del Contratto di Investimento, a supporto delle medesime e finalizzate ad un più efficace start-up dei programmi industriali, nonché di gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni eventualmente attivati. Tali programmi di supporto non sono, tuttavia, finanziabili a valere sul Contratto di Investimento e, pertanto, ne devono essere indicate le autonome fonti di copertura finanziaria, agevolate e non agevolate.

4. Il valore del Piano Progettuale, ovvero l'ammontare degli investimenti previsti, è quello definito nella scheda progettuale approvata dal Nucleo di Valutazione in sede di approvazione del PI.

Art. 5

Programmi di investimento

1. Il singolo programma di investimenti da agevolare, inquadrato nel contesto complessivo del Piano Progettuale, può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale (connessa o meno con un programma di delocalizzazione), l'ampliamento e adeguamento, l'ammodernamento e riqualificazione, la riconversione, la riattivazione, la razionalizzazione, la ristrutturazione di una unità locale esistente.

2. A fini dell'applicazione del precedente comma 1 si considera:

- a) "realizzazione di una nuova unità locale", il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva. Nei casi connessi al cambiamento della localizzazione di una unità locale esistente, detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale; in questi casi le nuove unità locali dovranno operare negli stessi settori di attività delle unità soggette a processi di delocalizzazione.
- b) "ampliamento e adeguamento", il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
- c) "ammodernamento e riqualificazione", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
- d) "riconversione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
- e) "riattivazione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
- f) "razionalizzazione", il programma diretto alla ottimizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
- g) "ristrutturazione", il programma diretto al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

Art. 6

Settori ammissibili e limitazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento le PMI, consorziate, operanti nei settori Industria, Servizi, Turismo e Commercio (vedi Allegato 2) entro le limitazioni e i divieti e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e regionale di riferimento nel rispetto del dettato del presente disciplinare.

2. Non sono ammissibili gli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti, così detti "aiuti di importo elevato":

- a) il totale dei costi ammissibili del Piano Progettuale è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5% ESN;
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro;

nonché:

- c) gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione della vigente "Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento".
- d) gli aiuti nei settori della siderurgia e dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica;
- e) gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE;
- f) gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUCE C288 del 09. 10. 1999;
- g) aiuti al "funzionamento", ovvero spese per la gestione ordinaria dell'impresa o del consorzio, scorte, consumi, etc.

4. Non sono, inoltre, ammissibili:

- a) aiuti alle attività connesse alle esportazioni, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

5. Non sono ammissibili i Piani Progettuali i cui programmi di investimento, per la parte relativa all'esecuzione dei progetti, siano stati avviati prima della presentazione della Domanda di Accesso alle procedure del Contratto di Investimento.

6. Ai fini del precedente comma si specifica che un programma di investimenti si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione di uno dei progetti previsti nel Piano Progettuale, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Per quanto riguarda le spese ammissibili, in relazione alle singole tipologie di programmi da agevolarsi, salvo quanto previsto dal presente disciplinare, ovvero da successive modifiche e integrazioni al medesimo, si rinvia alla normativa citata in premessa ed in particolare al Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006 ed al relativo Complemento di Programmazione, nonché alle altre leggi e regolamenti richiamati dal presente disciplinare, alle disposizioni di applicazione dei regolamenti comunitari per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e, in particolare, "Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000" pubblicato in GUCE, serie L n. 193 del 29 luglio 2000, così come modificato dal "Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004" pubblicato in GUCE serie L n. 72 del 11/3/2004.

2. Sono considerate ammissibili, ai fini del presente disciplinare, le spese di investimento per immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all'acquisto di beni e servizi, nella misura in cui questi ultimi sono necessari alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

3. Le spese ammissibili riguardano in particolare le seguenti voci:

- a) terreni;
- b) fabbricati, opere murarie ed assimilate;
- c) impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- d) immobilizzazioni immateriali;
- e) progettazione e studi;
- f) servizi reali.

4. Le spese sopra indicate sono ammesse, al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

5. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del presente disciplinare a condizione che:

- a) sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
- b) il costo dell'acquisto del terreno non superi il 10% del costo totale degli investimenti in capitale fisso;
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca una attestazione nella quale si confermi che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi ed incontestabili.

6. Costituisce una spesa ammissibile anche l'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) purché sia direttamente connesso alle finalità dell'investimento e a condizione che:

- a) una attestazione, fornita da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, certifichi che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa vigente;
- b) l'immobile non abbia beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario;
- c) l'immobile mantenga la destinazione assegnata per un periodo di cinque anni a partire dalla ultimazione degli investimenti;
- d) l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto;

7. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere a), b), d) del precedente comma 3, di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di accesso, di uno o più soci dell'impresa aderente al Soggetto Proponente e destinataria delle agevolazioni, o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della

compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa destinataria delle agevolazioni resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

8. Le spese relative alle opere murarie ed assimilate possono comprendere le seguenti voci: nuova costruzione; recupero, ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti; impianti generali; spese per allacciamento alle reti esterne, strade, piazzali, recinzioni.

9. L'ammontare massimo delle spese relative alle opere murarie ed assimilate può variare a seconda del settore di riferimento, anche se le stesse in linea generale non possono essere superiori al 50% dell'investimento complessivo.

10. Le spese relative alla voce impianti ricomprendono quelle relative all'acquisto di macchinari, di impianti di produzione e di attrezzature (compresi mobili e attrezzature per ufficio). Sono, inoltre, spese ammissibili quelle relative ai sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali, operanti esclusivamente nell'ambito dell'unità locale finanziata. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone.

11. Le spese relative alle progettazioni e studi comprendono le seguenti categorie di spese:

- a) studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria;
- b) progettazioni edili riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- c) oneri per le concessioni edilizie;
- d) direzione lavori;
- e) collaudi di legge,
- f) prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standards e metodologie internazionalmente riconosciuti.

12. Le spese di cui al precedente comma 11 sono ammissibili fino ad un valore massimo complessivo del 8% del totale degli investimenti ammissibili.

13. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

14. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

15. Le spese relative ad investimenti immateriali sono ammesse alle agevolazioni a condizione che si tratti unicamente delle spese legate alla acquisizione di:

- a) brevetti;
- b) licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- c) conoscenze tecniche non brevettate (software, pacchetti informatici, etc.).

16. Gli attivi immateriali di cui al precedente comma sono ammissibili nel limite complessivo del 25% del totale della spesa ammissibile, salvo quanto stabilito diversamente dalla scheda progetto approvata dal Nucleo di Valutazione e nei casi previsti dal comma c dell'art.4, e sono soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che non siano trasferiti ad altre regioni. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

- a) essere sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
- b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- d) figurare all'attivo dell'impresa e restare nella struttura del destinatario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.

17. La voce "servizi reali" di cui alla lettera f) del comma 3 del presente articolo comprende le spese relative a consulenze specialistiche destinate a:

- a) aumento della produttività aziendale
- b) trasferimento di nuove tecnologie: progettuali, organizzative e produttive
- c) ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti
- d) sviluppo di sistemi di qualità
- e) servizi finalizzati al commercio elettronico

18. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

- a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- c) professionisti abilitati.

I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione. I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste.

19. Gli investimenti ammissibili in beni immateriali e servizi non possono essere superiori complessivamente al 25% del totale dell'investimento ammissibile, salvo quanto stabilito diversamente dalla scheda progetto approvata dal Nucleo di Valutazione e nei casi previsti dal comma c dell'art.4.

20. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal destinatario sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto.

21. Ai fini del presente disciplinare non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;
- b) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e, comunque, ogni bene mobile tenuto all'iscrizione in appositi registri. In particolare, nel settore dei trasporti, non sono, inoltre, ammissibili le spese per attrezzature di trasporto;
- c) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate;
- d) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- e) le spese sostenute per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici, e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo di esempio non esaustivo, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
- f) le spese i cui titoli, ancorché quietanzati successivamente, siano stati emessi in data antecedente alla presentazione della Domanda di Accesso, ad eccezione delle spese sostenute per la fase di progettazione strettamente propedeutiche alla presentazione della Domanda di Accesso stessa e dei relativi allegati, e quelle preliminari sostenute in ottemperanza al dettato del presente disciplinare.

Art. 8

Termine di ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese relative alla fase di esecuzione dei progetti sostenute a partire dalla data di presentazione della Domanda di Accesso.

2. Sono ammissibili, inoltre, le spese sostenute per la fase di progettazione del Piano Progettuale e dei singoli progetti, e quelle preliminari sostenute in ottemperanza al dettato del presente disciplinare, ancorché sostenute precedentemente alla data di presentazione della Domanda di Accesso.

Art. 9

Capitale proprio da investire, vincoli

1. Il Soggetto Proponente e le imprese che lo costituiscono, devono sostenere il relativo programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 30%. Tale misura è determinata come rapporto tra gli investimenti ammissibili proposti e l'importo del capitale proprio (al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso a qualunque forma di credito), entrambi in valore nominale.

2. Il capitale proprio da investire nel programma di investimenti deve essere costituito da aumenti di capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso deliberati dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, in un'unica o più soluzioni, a partire

dall'anno di avvio degli investimenti e fino a quello di ultimazione degli stessi, conformemente alle circolari esplicative della L.488/92.

3. Tutti gli investimenti che beneficiano del finanziamento del Contratto di Investimento devono essere mantenuti in Campania ed i beni finanziati non possono essere ceduti dal destinatario a terzi, per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

Art. 10

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni relative alle spese ammissibili sostenute dal Soggetto Proponente e dalle imprese che lo costituiscono sono concedibili nella forma tecnica di sovvenzioni dirette a titolo di contributi in conto capitale.

2. I contributi sono attualizzati alla data di concessione in base al cronogramma degli investimenti proposto, ed erogati, in conformità agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 123/98, in applicazione delle procedure previste dal presente disciplinare.

Art. 11

Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto massima concedibile è quella prevista nelle singole schede PI approvate dal Nucleo di Valutazione, calcolata in ESN ed ESL; tale intensità massima è da intendersi come valore base per la negoziazione, essa non può eccedere complessivamente quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di stato alle imprese.

2. I massimali dell'intensità di aiuto per gli investimenti materiali ed immateriali, e specificamente per le voci a), b), c), d), del comma 3 dell'articolo 7, sono il 35% in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN), maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Relativamente alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l'acquisizione di servizi reali, e specificamente per le voci e), f) del comma 3 dell'articolo 7, l'ammontare lordo dell'aiuto non può superare il 50% ESL dei costi dei servizi stessi.

3. La Regione può perseguire la riduzione dell'entità percentuale massima del contributo concedibile nella fase di negoziazione del contratto di investimento.

4. Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) e in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e, limitatamente all'ESN, indipendentemente dalle imposte.

5. Il calcolo delle agevolazioni è verificato dai soggetti istruttori, sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda, e viene indicato nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

6. Ai sensi dei precedenti commi si stabilisce che:

- a) il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione Europea; il tasso di riferimento aggiornato è rilevabile all'indirizzo internet:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html ;
- b) per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo titolo di spesa riferito alla fase di esecuzione dei progetti, ancorché quietanzato successivamente;

- c) l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. Le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitali alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Art. 12

Modalità di presentazione delle domande di accesso

1. L'utilizzo del Contratto di investimento quale strumento per l'attuazione di Progetti Integrati richiede il rispetto delle procedure e delle metodologie generali per la valutazione, approvazione e attuazione del Progetto Integrato, che sono opportunamente raccordate con quelle proprie del presente strumento, al fine di evitare duplicazioni e/o contraddizioni procedurali.

2. Per la concessione degli aiuti tramite lo strumento "Contratto di Investimento" è prevista la procedura negoziale di cui al richiamato articolo 6 del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 123, al fine di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del sistema produttivo. Poiché ciascuna scheda di PI in cui è previsto il Contratto di Investimento quale strumento attuativo ipotizza la possibilità di uno e un solo contratto, la fase concertativa è finalizzata alla definizione di una sola proposta per ciascuna scheda di PI da sottoporre alla valutazione di fattibilità del Responsabile di Misura, ovvero altro soggetto convenzionato di cui al successivo articolo 15.

3. Pertanto, attività propedeutica alla presentazione della Domanda di Accesso è costituita dalla compilazione, da parte del Tavolo di Concertazione, della scheda "Contratto di Investimento" predisposta dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania, e dalla successiva approvazione di tale scheda da parte del Nucleo di Valutazione stesso. La citata scheda, come approvata, costituisce l'elemento basilare dell'atto formale per la verifica di procedibilità di cui ai successivi comma 4 e 6 ed articolo 22 del presente disciplinare.

4. In relazione al citato atto formale, la Domanda di Accesso, corredata della sola documentazione prescritta al successivo articolo 13, è inviata al Capofila del PI che la sottopone, accompagnata da una propria istruttoria, al Tavolo di Concertazione per la verifica di coerenza con la scheda così come approvata dal NVVIP.

5. Se nell'ambito di un determinato Progetto Integrato pervengono più Domande di Accesso, il Capofila, informandone il Tavolo di Concertazione, verifica la possibilità di integrazione delle iniziative proposte e di unificazione delle domande, al fine di pervenire ad un'unica proposta di attivazione dello strumento "Contratto di Investimento", che sottopone quindi, accompagnata da una propria istruttoria, al Tavolo di Concertazione per la verifica di coerenza con la scheda così come approvata dal NVVIP. Ove ciò non sia possibile entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'ultima Domanda di Accesso, o nel caso non sia pervenuta nessuna Domanda di Accesso, il Capofila ne informa il Tavolo di Concertazione ed il Responsabile di Misura competente, quest'ultimo, preso atto della impossibilità di attivare la procedura negoziale del Contratto di Investimento nell'ambito di quel determinato Progetto Integrato, predispone un avviso pubblico per attivare in quell'ambito, con la procedura valutativa a graduatoria di cui al d.lgs.123/98, l'intervento progettuale previsto dalla scheda PIT "fuori tetto finanziario", approvata dal Nucleo di Valutazione, a valere sulla misura POR di riferimento.

6. Nel caso al Tavolo di Concertazione pervenga una sola Domanda di Accesso, ovvero più domande che in sede concertativa vengono unificate, la procedura negoziale del Contratto di Investimento è attivabile ed il Tavolo di Concertazione, con proprio apposito verbale, verificatane la coerenza con la scheda approvata dal NVVIP sulla base dell'istruttoria del Capofila, attesta la procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale e ne informa il Soggetto Proponente ed il Responsabile della Misura.

7. Attestata la procedibilità di cui ai precedenti commi, il Soggetto Proponente presenta al Responsabile della Misura del POR Campania 2000-2006 di riferimento, la Domanda di Accesso al Contratto di Investimento corredata da:

- a) verbale del Tavolo di Concertazione in ordine alla procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale;
- b) un dettagliato Piano Progettuale (Masterplan);
- c) documentazione comprovante la disponibilità di uno o più Istituti di Credito a cofinanziare i singoli investimenti di ciascuna impresa destinataria degli aiuti.
- d) documentazione di cui al successivo articolo 13, e progetti di investimento delle singole imprese destinatarie degli aiuti di cui al successivo articolo 14.

8. La totale copertura finanziaria degli investimenti, a concorrenza delle risorse pubbliche attese, sarà garantita sia attraverso la disponibilità di mezzi propri che con il ricorso al Credito. Il Soggetto Proponente produrrà, quindi, all'atto della presentazione della Domanda di Accesso, l'impegno di almeno un Istituto di Credito a finanziare i singoli investimenti previsti nel Piano Progettuale, con allegata l'apposita relazione istruttoria per la concessione di linee finanziarie a medio lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti. Le delibere, ovvero agli atti formali di concessione, saranno presentate dal Soggetto Proponente, pena la decadenza dai benefici, entro 90 giorni dalla notifica della finanziabilità del progetto, e comunque entro la data di stipula del Contratto di Investimento, formandone parte propedeutica, integrante e sostanziale.

9. Il Piano Progettuale - Masterplan, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, è costituito da una relazione generale illustrativa, che deve esporre, e se del caso documentare:

- a) le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto di Investimento;
- b) i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese interessate;
- c) i dati attuali di produzione e di consumo regionali e nazionali, nonché di importazione e di esportazione dei principali prodotti previsti dal Piano Progettuale;
- d) gli obiettivi di natura commerciale e di mercato;
- e) la dimostrazione delle forme di integrazione tra le PMI, scaturenti dalla realizzazione del Piano Progettuale proposto;
- f) l'ammontare degli investimenti;
- g) l'occupazione espressa in nuovi posti di lavoro (ULA) come definiti al precedente articolo 2 comma 1 lettera g);
- h) l'eventuale occupazione indiretta ed indotta, almeno stimata;
- i) le ricadute economiche e le eventuali attività indotte con riferimento all'apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati;
- j) le agevolazioni finanziarie richieste con specifico riferimento alla intensità delle stesse, alle modalità e ai tempi di erogazione;
- k) il cronogramma di attuazione dell'intero Piano Progettuale, in armonia con il cronogramma della scheda del Progetto Integrato di riferimento, con indicazione specifica degli adempimenti della Pubblica Amministrazione necessari per l'attuazione del Piano e la previsione della realizzazione di almeno il 30% degli investimenti entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- l) il piano finanziario complessivo, articolato per anno e per singoli strumenti di finanza (agevolata e non) attivati, e con specificazione dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del Piano Progettuale e dell'ammontare del credito da attivare;
- m) lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, del Piano Progettuale e dei singoli interventi con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all'avvio degli stessi entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- n) le dotazioni infrastrutturali sia specifiche aziendali sia a carattere collettivo a supporto del Progetto, esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione delle modalità di esecuzione e di gestione;
- o) eventuali programmi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, di formazione, di incremento occupazionale e di internazionalizzazione a supporto, se previsti, con specifico riferimento alle ulteriori Misure del POR Campania 2000 - 2006, ovvero agli altri strumenti di finanza, agevolata e non, da attivarsi;
- p) una sintesi o tabulato di tutti gli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione, per soggetti attuatori, con i dati essenziali e caratterizzanti relativi agli interventi medesimi;
- q) situazione dei consumi attuali (energetici, idrici, etc.) e previsione dei esigenze energetiche aziendali derivanti dalla realizzazione del Piano Progettuale.

9. Alla data di presentazione della Domanda di accesso i soggetti richiedenti le agevolazioni devono comprovare la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile ovvero da titolo di concessione o equipollente.

10. La Domanda di accesso, in uno con la documentazione allegata, deve essere inoltrata in formato cartaceo (triplice copia) e su supporto informatico, a mezzo raccomandata A/R assicurata convenzionale

e/o Posta celere ovvero a mano. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di inoltro a mano, si considera la data del timbro di accettazione del soggetto ricevente.

Art. 13

Documentazione allegata alla Domanda di Accesso

1. Per ciascuna impresa destinataria degli aiuti deve essere allegata alla Domanda di Accesso la seguente documentazione:

- a) domanda di contributo, in cui devono essere riportati i dati identificativi del soggetto richiedente e le seguenti dichiarazioni, da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D. P. R. 28\12\2000, n. 445, e da sottoscrivere con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15\05\1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16\06\1998, n. 191, e dal D. P. R. 20\10\1998, n. 403 :
- b) dichiarazione che attesti :
 1. che il soggetto firmatario della domanda sia il legale rappresentante del soggetto richiedente;
 2. a) per le imprese operanti nel settore industriale, che il soggetto richiedente il contributo è classificabile come Piccola o Media Impresa secondo la definizione comunitaria di cui alla "Raccomandazione 96\280\CE della Commissione Europea, del 03 Aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 107 del 30. 04. 1996; ovvero, a partire dal 1° gennaio 2005, che il soggetto richiedente il contributo è classificabile come microimpresa, o Piccola o Media Impresa secondo la definizione comunitaria di cui alla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003.
b) Per le imprese operanti nei settori dei servizi, del turismo e del commercio, che il soggetto richiedente il contributo è classificabile come Piccola o Media Impresa secondo la definizione di cui al Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997 pubblicato in Gazz. Uff. 14 novembre n. 266, ovvero secondo la vigente normativa statale.
 3. che il soggetto richiedente il contributo è regolarmente costituito e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non essendo inoltre l'impresa classificabile "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati in GUCE C 288, del 09\10\1999;
 4. che, a fronte del progetto di investimento di cui alla domanda, il soggetto richiedente non ha ottenuto contributi, ovvero non ha presentato e non intende presentare altre domande di contributo, a valere su altri strumenti di finanziamento regionali, nazionali o comunitari che, cumulati con gli aiuti del Contratto di Investimento, possano determinare una intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria vigente;
 5. nel caso delle riattivazioni, ed ai fini della ammissibilità delle agevolazioni, che il soggetto che determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente sia diverso da quello titolare della struttura inattiva.
 6. che il soggetto richiedente il contributo non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 7. che il soggetto richiedente si impegna a mantenere nella Regione Campania e a non distogliere i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno cinque anni sia per i beni mobili, che per gli immobili a far data dall'ultimazione del programma di investimenti;
 8. che il soggetto richiedente si impegna ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
 9. che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
 10. che l'intervento sarà realizzato in conformità alla normativa vigente, in particolare alla normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, nonché alla normativa in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 11. che il soggetto richiedente si impegna a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi previsti dalla vigente normativa, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti del progetto approvato;
 12. l'impegno ad incrementare l'occupazione, così come previsto nel Piano Progettuale, con indicazione specifica del numero di unità riferite al suddetto incremento occupazionale.

Art. 14

Contenuti dei singoli progetti di investimento

1. Va altresì allegato alla Domanda di Accesso da inoltrare al Responsabile di Misura, per ciascuna delle imprese destinatarie dell'aiuto, un Progetto di investimenti, correlato ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Il suddetto Progetto di investimenti è così articolato:

- a) scheda tecnica, che definisce sinteticamente gli elementi che caratterizzano il progetto di investimento e gli elementi determinanti per la valutazione dello stesso;
- b) business plan, ovvero un piano strategico aziendale composto da 2 parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, e l'eventuale area produttiva da valutare; una seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'area produttiva da valutare, partendo da alcuni dati di base relativi all'ultimo bilancio consuntivo, sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello a regime. Nello specifico ogni dettaglio relativo al business plan intendosi riferibile alla legge n. 488/92 e relative disposizioni attuative.
- c) documentazione amministrativa:
 1. certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione del tipo di attività esercitata e con attestazione fallimentare e antimafia;
 2. per le attività esistenti, concessione e/o autorizzazione per l'esercizio dell'attività specifica; nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in questione, può essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente di impegno a produrre le relative autorizzazioni, comunque prima della stipula del Contratto di Investimento, e una copia della richiesta di rilascio delle autorizzazioni medesime presentata all'autorità competente;
 3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 4. copia autentica del titolo giuridico di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, di durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione;
 5. bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della Domanda di Accesso;
- d) documentazione tecnica:
 1. planimetria generale dei suoli e/o degli immobili, oggetto dell'investimento, in scala adeguata, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relative alle singole superfici;
 2. perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell'immobile da parte di un tecnico abilitato, nonché sullo stato dell'area e/o della struttura esistente con allegata documentazione fotografica;
 3. computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere edili vigente nella Regione Campania;
 4. preventivi di spesa in originale;
 5. principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale;
 6. relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione, nonché al cronoprogramma degli interventi;
 7. concessioni edilizie e/o D. I. A. ; ovvero, nelle more della stipula del Contratto di Investimento, quando l'investimento prevede l'acquisto o la costruzione ex novo di immobili, perizia giurata di un tecnico abilitato, attestante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso vigenti e che nulla osti che la prevista esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
 8. certificati di destinazione d'uso dei terreni e degli immobili oggetto dell'investimento;
 9. per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza o, nelle more dell'ottenimento della stessa comunque entro la stipula del Contratto di Investimento, perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione urbanistica all'attività da svolgere ed all'assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria;

10. dotazioni infrastrutturali specifiche aziendali;
11. previsione dei consumi aziendali (energetici, idrici, etc.) derivanti dalla realizzazione del progetto.

e) documentazione economico-finanziaria:

1. programmazione finanziaria per la copertura globale dei fabbisogni del piano e per i fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del piano medesimo, con indicazione dei mezzi propri all'uso destinati e delle quote di cofinanziamento pubblico e privato attese;

Art. 15

Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati

1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla valutazione finale e quindi alla concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, possono essere affidati, in tutto o in parte, a società in house della Regione Campania, ovvero a Banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti istruttori di cui al precedente comma 1 sono regolati da apposita convenzione, predisposta dalla Regione, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento.

3. Ulteriori direttive in merito ai precedenti commi sono esplicitate in successivi specifici atti.

Art. 16

Procedure di istruttoria, negoziazione, valutazione

1. Le Domande di accesso al Contratto di Investimento presentate al Responsabile di Misura, complete della documentazione prevista, sono sottoposte a istruttoria e quindi a esame di fattibilità da parte degli organismi preposti. Dette attività si articolano in tre fasi:

- a) Istruttoria, a cura del Responsabile di Misura, anche attraverso un soggetto convenzionato di cui al precedente articolo 15, conclusa con la valutazione preliminare di fattibilità;
- b) Procedura negoziale, a cura del Responsabile di Misura;
- c) Esame finale di fattibilità, a cura del Responsabile di Misura anche con la collaborazione di un soggetto convenzionato di cui al precedente articolo 15;

2. Le attività di cui al precedente comma sono concluse dagli organi competenti entro centottanta giorni lavorativi dalla data di ricezione della Domanda di accesso da parte del Responsabile di Misura, con esplicita interruzione dei termini per tutte le integrazioni o modifiche progettuali a carico del Soggetto Proponente e degli enti terzi.

3. Il Responsabile di Misura:

- a) espleta l'istruttoria entro sessanta giorni dalla ricezione della Domanda di Accesso, ed esprime la valutazione preliminare di fattibilità sulla base dei criteri e degli elementi esposti ai successivi articoli 18 e 19;
- b) attiva la fase negoziale nella quale può concordare con il Soggetto Proponente variazioni o integrazioni del Piano Progettuale presentato;
- c) concorda la stesura negoziata dei progetti operando in stretta collaborazione ed interazione anche con gli Istituti di Credito che hanno sottoscritto la disponibilità a cofinanziare le iniziative, come prescritto ai commi 7 e 8 dell'articolo 12 del presente disciplinare; detti Istituti di Credito si esprimono sulle variazioni progettuali negoziate producendo le relative integrazioni alla prima documentazione;
- d) conclusa la fase negoziale, sottopone la documentazione definitiva, modificata in funzione dei risultati della negoziazione (Piano Progettuale, programmi di investimento delle singole imprese e documentazione attestante la disponibilità a cofinanziare di uno o più Istituti di Credito), ad esame finale di fattibilità. Tale attività sarà espletata entro 30 giorni dal completamento della documentazione definitiva;
- e) trasmette le risultanze delle attività istruttorie all'Assessore competente, il quale propone alla Giunta Regionale i Piani Progettuali per i quali procedere alla stipula del Contratto di Investimento;

- f) dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale dei Piani Progettuali da finanziare, il Responsabile di Misura predispone la bozza di Contratto di Investimento da sottoporre al Soggetto Proponente.

Art. 17

Istruttoria - criteri

1. I presupposti di ammissibilità del complessivo Piano Progettuale vanno definiti anche in considerazione dei requisiti di ammissibilità delle singole iniziative, alla luce della normativa vigente e del presente disciplinare. L'istruttore, pertanto, verifica le linee generali, i tempi di attuazione, l'ammissibilità delle imprese e degli investimenti, la fattibilità tecnica ed amministrativa dell'intero Piano Progettuale

2. L'istruttoria è volta, in particolare, alla verifica delle seguenti condizioni:

- 2.1 Completezza e coerenza della documentazione acclusa alla Domanda di Accesso.
- 2.2 Ammissibilità delle imprese, dei settori di attività e delle tipologie di investimento previste.
- 2.3 Fattibilità tecnico-amministrativa dei progetti, grado di cantierabilità.
- 2.4 Coerenza delle iniziative con la scheda PI di riferimento e finanziabilità.

2. 1 Completezza e coerenza della documentazione acclusa alla Domanda di Accesso.

Riguardo la correttezza formale delle istanze, è verificata la completezza della documentazione da presentare unitamente alla Domanda di accesso al Contratto di Investimento, secondo quanto indicato agli articoli 12, 13 e 14 del presente disciplinare. Sono ritenuti ammissibili solo i Piani Progettuali completi, e che rispondono positivamente a tutti i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2. 2 Ammissibilità delle imprese, dei settori di attività e delle tipologie di investimento previste.

L'istruttore verifica, in base alla documentazione amministrativa esibita, se l'aiuto richiesto rientri nei casi di esentabilità degli aiuti alla notifica alla CE in ordine alle caratteristiche dimensionali di "PMI" delle imprese richiedenti, ai settori di attività ed agli altri casi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, indirizzando quindi la procedura all'applicazione dell'esenzione prevista del presente disciplinare, oppure alla notificazione del progetto alla CE, oppure alla dichiarazione di inammissibilità.

2. 3 Fattibilità tecnico-amministrativa, grado di cantierabilità;

Il criterio fa riferimento all'immediato avvio delle iniziative, e pertanto, l'istruttore verifica lo stato della progettazione delle iniziative stesse, l'assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico - amministrativo, la piena disponibilità del suolo, ovvero degli immobili interessati dal programma proposto, la conformità urbanistica ed ambientale degli stessi in relazione agli interventi proposti. Più specificamente, si verificano la completezza dell'iter amministrativo documentato e, pertanto, delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta ai quali è subordinato l'avvio delle iniziative, ovvero i tempi necessari per il loro rilascio, al fine di valutare l'immediata cantierabilità delle iniziative.

L'istruttore, quindi, considera la realizzabilità delle iniziative nei termini prescritti dal presente disciplinare ed indicati nel cronogramma degli investimenti.

2. 4 Coerenza delle iniziative con la scheda PI di riferimento e finanziabilità;

L'istruttore verifica, quindi, la coerenza del progetto proposto con le linee programmatiche e gli obiettivi della scheda di PI di riferimento, nonché la finanziabilità dagli investimenti, in ordine sia alla rispondenza dei progetti al dettato della scheda stessa, sia alle relative disponibilità finanziarie.

Art. 18

Esame di fattibilità - Criteri

1. L'esame finale di fattibilità di cui al precedente art. 16 comma 1 lettera c) si esprime attraverso la considerazione della fattibilità complessiva del Piano Progettuale e dei singoli progetti, in base ai seguenti criteri:

2. 1 Qualità della proposta;
2. 2 Sostenibilità tecnico-territoriale;
2. 3 Sostenibilità economica e sociale;
2. 4 Sostenibilità ambientale;
2. 5 Sostenibilità gestionale;

2. 1 Qualità della proposta

Oltre ad analizzare e valutare la completezza e qualità delle informazioni, l'efficacia della proposta, il livello di integrazione degli interventi e il grado di innovazione (di sistema, di progetto,

procedurale/amministrativo, gestionale), è considerato vincolante il riscontro degli elementi qualificanti, riportati al successivo articolo 19, prescritti dalla scheda del Nucleo di Valutazione approvata.

2. 2 Sostenibilità tecnico-territoriale;

Sono analizzate e valutate il livello di significatività e di coerenza dei tempi di realizzazione dell'intera proposta e delle singole iniziative rispetto allo strumento di programmazione a cui si fa riferimento, il livello di criticità tecnica e il grado di conformità procedurale delle singole iniziative.

2. 3 Sostenibilità economica e sociale;

Sono analizzate e valutate la rilevanza strategica della proposta, la sua rispondenza ad una strategia di sviluppo, il livello di significatività dell'analisi della domanda e l'efficacia dei risultati attesi.

2. 4 Sostenibilità ambientale:

E' valutata la compatibilità ambientale delle iniziative proposte e la validità delle previste azioni in tale materia. Per tali valutazioni ci si avvale della competenza dell'Autorità Ambientale della Campania.

2. 5 Sostenibilità gestionale:

E' analizzato e valutato il livello di definizione della struttura organizzativa del Piano Progettuale, il livello di approfondimento delle attività di sorveglianza e monitoraggio.

3. L'esame finale di fattibilità si conclude con una dettagliata relazione sulla fattibilità del Piano Progettuale. Infine, il Responsabile di misura esprime un giudizio sintetico che definisce il merito della proposta stessa. Sono ritenuti fattibili solo i Piani Progettuali per i quali il giudizio del Responsabile di Misura esprima una valutazione almeno sufficiente.

Art. 19

Elementi di qualificazione del progetto

1. Nell'ambito dell'esame dei Piani Progettuali va riscontrata la presenza degli elementi qualificanti sotto elencati, in particolare di quelli prescritti dalla scheda del Nucleo di Valutazione approvata. Le sottoindicate caratteristiche si intendono sussistenti se riguardano la maggioranza delle imprese aderenti ovvero più del 50% del totale degli investimenti previsti:

- a) presenza nel Piano Progettuale di un programma di investimenti e di servizi di supporto, così come previsti dall'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, da erogarsi nei confronti della maggioranza delle imprese aderenti, la cui titolarità faccia capo direttamente al Soggetto Proponente con contestuale previsione di idonea struttura organizzativa;
- b) utilizzo di brevetti, know-how e marchi propri;
- c) presenza su mercati internazionali;
- d) previsione di programmi di qualificazione, riqualificazione e formazione continua dell'organico aziendale;
- e) assoggettamento a procedure di certificazione ambientale;
- f) programmi di marketing per il lancio di nuovi prodotti ovvero per la penetrazione in nuovi mercati non agevolabili;
- g) previsione di insediamenti in aree ASI, in aree PIP, e/o aree "dismesse";
- h) presenza di intese formalizzate con EE. LL. e pubblici, Istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale, Università, Centri di Ricerca, Centri Regionali di Competenza, Agenzie di Sviluppo Locale e Società miste pubblico-private di sviluppo e promozione territoriale, finalizzate al partenariato nella formazione e nella ricerca;
- i) presenza di programmi di ricerca effettuati nell'ultimo triennio nell'ipotesi di imprese già costituite; programmi di ricerca da effettuarsi nel corso del triennio successivo da parte delle imprese neo-costituite. In entrambe le ipotesi i programmi di ricerca dovranno essere adeguatamente comprovati;

Art. 20

Approvazione dei Piani progettuali

1. I Piani Progettuali per i quali il Responsabile di Misura ha espresso un complessivo giudizio finale di fattibilità almeno sufficiente, sono approvati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, considerati gli esiti della attività di valutazione, ed in particolare gli elementi di qualificazione di cui al precedente art.19.

2. I Piani Progettuali valutati negativamente dal Responsabile di Misura sono archiviati e le relative Domande di Accesso decadono.

Art. 21

Redazione e gestione del Contratto

1. A seguito dell'approvazione del Piano Progettuale il Responsabile di Misura, procede alla stipula del contratto di investimento.

2. Il documento contrattuale, stipulato con i singoli soggetti destinatari degli aiuti, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) I soggetti contraenti e l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e con allegato il Piano Progettuale definitivo risultante a seguito delle attività istruttoria, negoziale e valutativa;
- b) le modalità di esecuzione;
- c) l'impegno finanziario dei singoli soggetti destinatari delle agevolazioni in mezzi propri al lordo di qualsiasi forma di aiuto e del ricorso al credito;
- d) le deliberazioni esecutive di concessione di cofinanziamento da parte di uno o più Istituti di Credito in capo ai singoli soggetti destinatari degli aiuti;
- e) il tipo e l'entità degli aiuti calcolati in ESN ed ESL;
- f) i tempi di realizzazione;
- g) le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
- h) le ricadute occupazionali dirette ed indirette del Piano Progettuale nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;
- i) la durata del contratto;
- j) le modalità di erogazione degli aiuti, i controlli, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;
- k) le condizioni specifiche oggetto di valutazione ex post, e suscettibili di verifica e rendicontazione;
- l) le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post con gli obblighi di rendicontazione parziale, finale e relazione annuale e finale sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;
- m) i casi e le modalità di variazioni oggettive e soggettive del Piano Progettuale;
- n) i casi di revoca parziale o totale;
- o) gli oneri derivanti dalla gestione del Contratto;
- p) i soggetti terzi collaboratori per la gestione del Contratto;

Art. 22

Termini di presentazione delle istanze

1. Per ciascun PI, prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze, la scheda predisposta dal Nucleo di Valutazione è compilata a cura del Tavolo di Concertazione e successivamente trasmessa dal Capofila del PI al Nucleo di Valutazione stesso per l'approvazione; essa costituisce la base tecnica dell'atto formale per la verifica di procedibilità da emanarsi, formandone parte integrante e vincolante. La Regione, per il tramite delle Aree Generali di Coordinamento competenti, procede ad assumere le determinazioni e gli indirizzi, compresi quelli procedurali interni, finalizzati al migliore utilizzo da parte degli operatori interessati ed al coordinamento generale delle procedure da attivarsi, conferendo a questi atti la necessaria pubblicità. In particolare gli atti di indirizzo fissano, per ciascun PI di riferimento e su iniziativa del Responsabile di PI, i termini di presentazione delle Domande di accesso in raccordo al cronoprogramma approvato, ed esplicitano le specifiche caratteristiche che le proposte di contratto di investimento devono avere per corrispondere alle finalità dell'intervento delineato dal PI, così come fissate nella scheda approvata.

Art. 23

Erogazioni

1. Le modalità di erogazione sono concordate nel Contratto di Investimento di cui all'articolo 21 del presente disciplinare, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 31/3/1998 n. 123 e del presente disciplinare, in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario, nonché del cronoprogramma del Progetto Integrato di riferimento approvato.

2. Le erogazioni del contributo sono effettuate al massimo in tre quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa destinataria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione prescritta.

3. Le quote di contributo verranno accreditate sull'apposito C/C bancario aperto per la gestione finanziaria dell'investimento dall'impresa beneficiaria come definito al comma 20 dell'articolo 7 del presente disciplinare.

4. La prima quota, pari al 30% del contributo assegnato, sarà erogata a titolo di anticipazione dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D. P. R. n. 445/2000.

5. Allegata alla domanda dovrà essere presentata almeno la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità;
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Campania, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione e con durata non inferiore al termine previsto per il completamento degli investimenti, prorogabile. La firma apposta in calce alla fidejussione o alla polizza assicurativa dal funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione sarà estinta a seguito del collaudo finale;
- c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- d) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D. P. R. 3. 6. 1998, n. 252;
- e) documentazione attestante l'impegno a versare i mezzi propri nella misura indicata nel Contratto di Investimento.

6. Entro 12 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, pena la revoca del contributo, le imprese beneficiarie dovranno dimostrare di aver realizzato investimenti per un importo almeno pari al 30% delle spese ammissibili, nonché pagato e quietanzato integralmente fatture per un ammontare corrispondente.

7. La seconda quota, pari al 40% del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione di apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D. P. R. n. 445/2000, da produrre - pena la revoca del contributo - al massimo entro 18 mesi dalla data di stipula del Contratto, e comunque entro i termini previsti nel Contratto di Investimento stesso in relazione al cronogramma del PI approvato.

8. Allegata alla domanda dovrà essere presentata almeno la seguente documentazione:

- a) la documentazione di cui ai punti a), c), d) del precedente comma 5;
- b) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti effettuati nell'ambito del programma di spesa agevolato, ordinato, per ogni categoria di spesa prevista, secondo la data di emissione delle fatture stesse e numerato progressivamente, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- e) lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell'elenco di cui sopra, a ciascuna delle quali dovranno essere allegati:
 - 1) fotocopia dei relativi bonifici bancari;
 - 2) fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- f) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che, facendo riferimento alla documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 precedenti, descriva dettagliatamente gli investimenti effettuati, evidenziando l'esistenza di eventuali differenze tra preventivato e realizzato, ed attesti che l'ammontare degli investimenti realizzati è almeno pari al 70% delle spese ammissibili. Nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie, la perizia dovrà attestare la conformità delle opere eseguite alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale se prescritta;

- g) nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l'acquisto di suolo/immobile esistente: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) dell'atto e/o contratto definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma di investimenti, qualora non presentato insieme alla domanda di agevolazione;
- h) nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l'acquisto di brevetti e know-how: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) del contratto di compravendita in forma pubblica o scrittura privata autenticata, della nota di trascrizione dell'atto di compravendita nel Registro dei brevetti (solo per i brevetti) e della ricevuta di iscrizione nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, nonché perizia di stima giurata.
- i) Nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi la quota iniziale delle spese per l'acquisizione di servizi reali: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) dei contratti stipulati.
- j) Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri in misura non inferiore al 70% dell'ammontare previsto nel progetto approvato.

9. La terza ed ultima quota, pari al 30% a saldo del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione di apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D. P. R. n. 445/2000, e della documentazione finale di spesa attestante, tra l'altro, che tutte le fatture o titoli equivalenti sono state pagate e quietanzate, da produrre, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 4 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

10. Allegata alla domanda dovrà essere presentata la documentazione finale di spesa che consiste almeno in:

- a) la documentazione di cui ai punti a), c), d) del precedente paragrafo 5;
- b) la documentazione di cui ai punti b), c), d), e), g), h), i) del precedente comma 8;
- c) visura camerale ordinaria, in originale, rilasciata dalla C. C. I. A. A. , da cui risulti, tra l'altro, il codice primario di classificazione economica ISTAT '91;
- d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) dell'estratto aggiornato del libro soci (solo se previsto fiscalmente);
- e) Perizia giurata di un tecnico abilitato che relazioni dettagliatamente sullo svolgimento degli investimenti realizzati, attesti l'avvenuto completamento dell'iniziativa e la regolare funzionalità delle forniture, il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e ogni altro elemento utile a dimostrare la realizzazione degli investimenti. Nel caso in cui gli investimenti riguardino anche opere murarie, la perizia dovrà descrivere dettagliatamente lo svolgimento dei lavori eseguiti ed attestare la conformità degli stessi alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività svolta o da svolgere dall'impresa.
- f) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D. P. R. 445/2000 dal titolare / legale rappresentante, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa, e corredata di apposito elenco contenente i riferimenti delle fatture, la descrizione del bene, il relativo n° di matricola/serie; qualora non sia riscontrabile il n° di matricola/serie, il beneficiario dovrà attribuire uno specifico numero identificativo da indicare nell'elenco. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura "*bene acquistato con il concorso delle risorse FESR - P. O. R. Campania 2000/2006 - Misura . . . (numero della misura che ha cofinanziato l'acquisto) . . .*";
- g) Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri nell'intero ammontare percentuale previsto nel progetto approvato;
- h) Copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso (solo nei casi previsti);
- i) Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e contenente, per i casi previsti dalla normativa vigente, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (solo nei casi previsti);
- j) Certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme (solo nei casi previsti);

- k) Certificato di abitabilità ovvero di agibilità, rilasciato dal Comune in relazione al titolo autorizzativo con il quale sono stati eseguiti i lavori (solo nei casi previsti).
- l) Certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l'attività.

11. Il saldo del contributo verrà erogato dopo i controlli effettuati sulla documentazione finale di spesa da parte del Responsabile di Misura entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione stessa, previa rideterminazione del contributo in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi.

Art. 24

Termini di chiusura degli investimenti

1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

- a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi siano stati prestati come da apposito contratto di fornitura;
- b) l'impresa destinataria degli aiuti abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi.
- c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa acquirente;
- d) i beni acquisiti siano stati positivamente collaudati a termini di legge.

2. Il programma di investimenti deve essere ultimato non oltre 30 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento, e comunque entro i termini previsti dal Contratto in coerenza con le scadenze previste nella scheda del PI di riferimento e nel cronogramma approvato. I termini di realizzazione del progetto possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi. La proroga, opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del destinatario, deve essere preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dal Responsabile di Misura. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 75% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato. Essendo i programmi ammessi al cofinanziamento comunitario, tuttavia, tali termini possono subire riduzioni in funzione delle esigenze di erogazione e rendicontazione derivanti dalla normativa di riferimento, e sono comunque definiti in relazione al cronogramma del Progetto Integrato di riferimento; specifici termini e condizioni di realizzazione sono definiti dai singoli contratti di investimento.

4. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande, o del programma di investimenti, sono tempestivamente comunicate al Responsabile di Misura ai fini della valutazione di congruenza e dell'eventuale ammissibilità delle suddette variazioni, ovvero dell'emanazione di "opportune misure" per consentire all'impresa destinataria di non incorrere nella revoca dei finanziamenti.

5. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni assunti dalla Regione Campania con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 25

Controlli

1. A partire dalla data di presentazione della Domanda di accesso, e fino a cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, o altre istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici.

Art. 26

Casi di revoca

1. La Regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

- a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria e richiamata all'articolo 11 comma 2 del presente disciplinare;
- b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente disciplinare;
- c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, prima del termine dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;
- d) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, nonché gli eventuali criteri di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti, e quanto concordato con la stipula del Contratto di Investimento, risultino infondati, ovvero abbiano subito variazioni in diminuzione maggiori del 25% rispetto a quanto definito all'atto della stipula del Contratto;
- e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 24 del presente disciplinare, risulta inferiore al 75% degli investimenti ammessi, ovvero gli investimenti realizzati non risultino funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso previsto dalla normativa vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il termine di cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite con le modalità indicate negli atti di revoca.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

4. Sono, altresì cause di revoca quelle previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

Art. 27

Regole di cumulo

1. Gli aiuti esentati dalla notificazione alla CE in virtù del presente disciplinare non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, né con altre misure di sostegno pubblico in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nella Carta degli Aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 - 2006 in Italia, pubblicata in GUCE C 175 del 24/6/2000, e dal Regolamento CE 70/01. Tale livello per la Regione Campania è pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), nel caso di aiuti per investimenti, e al 50% Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) nel caso di aiuti per l'acquisizione di servizi.

2. Pertanto non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, quando il cumulo dei finanziamenti darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello massimo fissato dalla normativa comunitaria vigente. Le domande che risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate sono considerate inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dei controlli relativi al rispetto delle regole di cumulo dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:

- a) le imprese aspiranti destinatarie, presentano all'atto della Domanda di accesso al Contratto di Investimento, per il tramite del Soggetto Proponente, una autocertificazione concernente gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di finanziamento, come prescritto al comma 1 lettera b) punto 4. dell'articolo 13 del presente disciplinare;
- b) tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell'impresa destinataria, ad esclusione dei casi riferiti a soggetti esonerati per legge.
- c) La Regione Campania istituisce un apposito registro regionale degli aiuti in esenzione, come previsto all'articolo 31 del presente disciplinare.

4. Il divieto di cumulare le agevolazioni previste al presente disciplinare con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Tale divieto è riferito alle agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente afferenti agli stessi costi ammissibili del programma di investimenti oggetto del Contratto di Investimento.

Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non disposto con il presente Disciplinare si rinvia alla disciplina della Legge 19 dicembre 1992 n.488 e relativi Regolamenti Ministeriali di Attuazione e Circolari attuative in quanto applicabili, di concerto con le disposizioni comunitarie vigenti.

2. Per eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini dell'attivazione e regolamentazione delle procedure interne della Regione e dei rapporti tra questa e soggetti terzi, coinvolti nell'attività procedurale ed istruttoria, la Regione potrà intervenire con ulteriori disposizioni.

Art. 29

Fonti finanziarie

1. Agli oneri necessari all'attuazione del Contratto di Investimento si farà fronte con le risorse del POR Campania 2000 - 2006 secondo le procedure in esso previste.

Art. 30

Pubblicità

1. La Regione Campania conferisce al presente Disciplinare ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutti gli atti ed alla modulistica che in relazione alla attivazione dello strumento del Contratto di Investimento saranno predisposti, la massima diffusione e pubblicità, sia a mezzo il Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sia istituendo apposita sezione nell'ambito del sito ufficiale www.regione.campania.it, sia, eventualmente, mediante pubblicazioni divulgative.

Art. 31

Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti esentato in applicazione del presente disciplinare, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito presso le Aree Generali di Coordinamento di competenza un apposito registro regionale degli aiuti esentati dalla notificazione alla CE in applicazione del presente disciplinare, ove i Responsabili di Misura riportano i dati e le informazioni relativi ai singoli aiuti ed alle singole imprese agevolate.

3. La Regione Campania trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale, predisposta dai Responsabili di Misura secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001, relativa all'applicazione del regime esentato in applicazione del presente disciplinare.

- 1) Per le imprese operanti nel settore manifatturiero, ai fini del presente Disciplinare, per la definizione di "Piccola e Media Impresa" - di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 107 del 30/04/1996, in vigore fino al 31/12/2004.

"Raccomandazione 96/280/CE della Commissione
del 3 aprile 1996
relativa alla definizione delle piccole e medie imprese"
estratto

. *omissis*

1. Si definiscono piccole e medie imprese, le imprese :
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al successivo paragrafo 3
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR
 - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative - anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

. *omissis*

- 2) Per le imprese operanti nel settore manifatturiero, ai fini del presente Disciplinare, per la definizione di "Piccola e Media Impresa" - di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - a partire dal 1/1/2005 si fa riferimento alla "Raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003:

"Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
del 06/05/2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese"
estratto

. *omissis*

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente:
un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1. 250. 000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o

indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'art. 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa,
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
- c) dai proprietari gestori,
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti

consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
- 3) Per le imprese operanti nel settore dei servizi, compresi il turismo e il commercio, ai fini del presente Disciplinare, per la definizione di "Piccola e Media Impresa", di cui all'allegato 1 del Disciplinare (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 27/10/97, in vigore fino al prossimo Decreto di recepimento della "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003.

"Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997"
estratto

. *omissis*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

. *omissis*

Decreta:

Articolo unico.

. *omissis*

2. Per le imprese fornitrici di servizi si applicano . . . *omissis* . . . i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997:

A) è definita piccola e media l'impresa di servizi che:

- a) ha meno di 95 dipendenti, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B) Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa di servizi che:

- a) ha meno di 20 dipendenti, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997

Allegato 2

Settori Ammissibili

- A) **INDUSTRIA** le imprese che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate esclusivamente nel territorio regionale che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, incluse anche le attività di servizi personali e sociali riportati nella classificazione delle Attività economiche ISTAT '91 con i codici 85. 31. 0 e 85. 32. A; limitatamente ai servizi, le imprese dovranno essere costituite sotto forma di società regolari.

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

- B) **TURISMO** le imprese che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate esclusivamente nel territorio riguardanti le strutture individuate e definite dall'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelli riguardanti le attività già indicate nella Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni (Legge Regionale 30 gennaio 1986 n. 6 e Legge Regionale 15 marzo 1996 n. 6), quelli riguardanti le ulteriori attività indicate nella Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 17.

In particolare, saranno autonomamente agevolabili, ai sensi e per gli effetti delle ridette Legge Regionale 30 gennaio 1986 n. 6 e Legge Regionale 15 marzo 1996 n. 6, le seguenti attività:

strutture congressuali, ovvero sale convegni intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni di moda e mondane, con adeguati locali per servizi di segreteria ed organizzativi, e simili;

parchi di divertimento;

impianti di risalita e scivvie e campi da golf

stabilimenti termali

strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, ovvero piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, pista di go-kart, maneggi, impianti per la pesca sportiva e simili

stabilimenti balneari con annessi servizi di ristorazione.

Le attività di cui ai punti 5) ed 6) sono considerate strutture complementari funzionali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6/96, al contesto turistico ricettivo in cui si insediano.

C) **COMMERCIO** I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:

a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali;

b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale unitaria;

c) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;

d) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura;

e) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande struttura;

f) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq. , gestiti da singole imprese commerciali;

g) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq. , gestiti da strutture operative dell'associazionismo economico;

h) attività commerciale di vendita per corrispondenza;

i) attività di commercio elettronico;

nonché all'attività di fornitura dei seguenti "servizi complementari" alla distribuzione, di cui al D. M. 21 dicembre 2000:

l) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

m) gestione di centri commerciali;

- n) intermediari del commercio;
- o) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:
- informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
 - contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
 - studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
 - consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
 - pubblicità.

Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attività si forniscono le seguenti specificazioni:

- per quanto concerne la precedente lettera a), per centro commerciale si intende una struttura a destinazione specifica, dotata della prescritta e conforme autorizzazione amministrativa all'apertura, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. L'inserimento dell'esercizio di vicinato, esistente o futuro, nel centro commerciale deve essere comprovato da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa titolare dell'autorizzazione comunale del centro commerciale stesso, da produrre, entro la data di presentazione della Domanda di accesso alle agevolazioni;
- per quanto concerne la precedente lettera b), per associazioni di via o di strada si intendono forme associative, costituite in prevalenza tra imprese commerciali al dettaglio operanti nell'ambito territoriale definito dall'associazione, regolate da uno statuto che espliciti la finalità di assumere iniziative e fornire, agli associati, servizi comuni tesi a promuovere una immagine commerciale unitaria. Tali condizioni e l'adesione all'associazione da parte dell'impresa che richiede le agevolazioni devono essere comprovate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione medesima da produrre entro la data di presentazione della Domanda di accesso alle agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere c), g) ed o), per strutture operative dell'associazionismo economico si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra questi ultimi anche le società cooperative tra dettaglianti. Le Unioni volontarie sono forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed evidenziate da uno o più marchi comuni, fra uno o più grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento della produzione delle singole imprese aderenti. I Gruppi di Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza da commercianti al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune. L'adesione alla struttura operativa da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura medesima, da produrre entro la data di presentazione della Domanda di accesso alle agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere d) ed e) si precisa che, secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e gestore dell'attività agevolata che regola la concessione delle agevolazioni, i centri commerciali non rientrano tra le attività ammissibili in quanto, ancorché assimilati ad una grande o media struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensì una struttura all'interno della quale opera una pluralità di soggetti con attività economiche distinte e separate da quelle del titolare dell'autorizzazione del centro;
- per quanto concerne le precedenti lettere f) e g), per superficie dell'unità locale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per centri di distribuzione si intendono le strutture all'interno delle quali la singola impresa commerciale o la struttura operativa dell'associazionismo economico provvedono allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione delle merci agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli delle imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo economico medesima;

- per quanto concerne la precedente lettera i), per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (*e-commerce*);
- per quanto concerne la precedente lettera l), la sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto, di cui al comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 31. 3. 1998, n. 114, deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante del centro di assistenza, da entro la data di presentazione della Domanda di accesso alle agevolazioni;
- per quanto concerne la precedente lettera m), per società di gestione di centri commerciali si intende la società alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli spazi di servizio comuni del centro commerciale.

Le imprese fornitrici di "servizi complementari" devono essere costituite sotto forma di società regolari.